



COMUNE DI GROTTA
(Prov. di Agrigento)

SERVIZI SOCIALI

“Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno 2013”

1. In applicazione dell'art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 407.000,00, prevede l'assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni dell'Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.

2. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell'arco di tutto l'anno in corso, si procederà all'erogazione con due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi:

1 gennaio – 30 giugno 2013; 1

luglio – 31 dicembre 2013.

La ripartizione della dotazione del capitolo di spesa sarà effettuata in parti uguali per ciascun semestre, sulla base delle risultanze delle due graduatorie relative a ciascun semestre, come sopra specificato. Ne deriva pertanto che gli ammessi al beneficio di che trattasi saranno 203 su base regionale (per € 1.000,00 a beneficiario) per ciascun semestre.

3. Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i criteri di seguito elencati.

a) Stima del parametro reddituale (ex art.6, comma 5, L.R. 31 luglio 2003, n.10): i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;

b) stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con maggior numero di componenti avranno priorità;

c) data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.

4. Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento di quest' ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:

- **cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;**

- **residenza nel territorio della Regione Siciliana** al momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;

- **nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;**

- **indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad €**

5.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del

nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

5. L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e la stessa dovrà essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- ✓ fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;
- ✓ attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all'anno 2012;
- ✓ in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- ✓ copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l'Ufficio comunale competente.

6. Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà le graduatorie regionali ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni ex aequo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.

7. Con Decreto del Dirigente Generale si procederà al riparto e all'assegnazione delle somme ai Comuni richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.

8. Il Bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni assegnatari.

9. Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.

Le istanze dovranno essere presentate dai cittadini interessati, improrogabilmente entro i termini di scadenza di seguito indicati:

<i>per i nati nel primo semestre dall'1.1.2013 al 30.6.2013</i>	
presentazione delle istanze da parte degli utenti	entro il 31.08.2013
<i>per i nati nel secondo semestre dall'1.7.2013 al 31.12.2013</i>	
presentazione delle istanze da parte degli utenti	entro il 31.01.2014

Non saranno ammissibili le istanze pervenute oltre i termini sopra fissati.

Dalla residenza municipale, 01 agosto 2013

L'Assessore ai Servizi Sociali
f.to Roberta Di Salvo

Il Sindaco
f.toPaolino Fantauzzo